

**“NULLITÀ SOPRAVVENUTA”  
(UNA BREVE RIFLESSIONE PROPOSITIVA)**

**“SUCCESSIVE NULLITY”  
(A BRIEF PROPOSITIVE REFLECTION)**

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16, febrero 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 552-579*



Agnese  
ALAMANNI

ARTÍCULO RECIBIDO: 15 de noviembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 10 de enero de 2022

**RESUMEN:** Il contributo ha ad oggetto una riflessione propositiva sulla cosiddetta nullità sopravvenuta, valorizzando nei contratti ad efficacia non ancora esaurita la vigenza della fonte. Da ciò può dedursi che in ogni momento e fase dinamica del contratto sia implicito un costante ancoraggio alla sua giustificazione, che imporrebbe una reiterazione del giudizio di validità. Così che per i casi nei quali il contratto si ponga in un secondo momento in contrasto con regole di validità poste dall'ordinamento per effetto di una circostanza successiva alla sua formazione, pur in senso diacronico (rispetto all'origine), sia ravvisabile una ipotesi di nullità successiva.

**PALABRAS CLAVE:** Nullità sopravvenuta; contratti di durata; inefficacia; risoluzione del contratto; usura sopravvenuta.

**ABSTRACT:** *The object of the contributio is a proactive reflection of the successive nullity, valorizing - in the effective contracts - the source of the contract be active yet. From this it follows that even after the conclusion of the contract, the validity of the source can be reconsidered, if an imperative rule arises that implicates a problem of validity of the contract.*

**KEY WORDS:** *Supervening nullity; duration contracts; inefficacy; termination of the contract; supervening usury.*

**SUMARIO.- I. IL PROBLEMA DELLA NULLITÀ SOPRAVVENUTA: PRECLUSIONI DOGMATICHE E RAGIONI DI CONTRASTO. ESIGENZA DI CHIARIFICAZIONE. 'CONTEMPORANEITÀ' DEL GIUDIZIO DI VALIDITÀ NEI CONTRATTI DI DURATA: LA PERSISTENTE RILEVANZA DEL 'TITOLO' E IL SUO LEGAME CON IL 'RAPPORTO'.- II. LE IPOTESI: IN TEMA DI USURA, FIDEIUSSIONE ED ALTRO; RICOSTRUZIONI E PUNTUALIZZAZIONI.-III. SUPERAMENTO DELLE OBJEZIONI SULLA CONFIGURABILITÀ DELLA NULLITÀ SUCCESSIVA. PRECISAZIONI SU 'RISOLUZIONE' E 'INEFFICACIA', QUALI ALTERNATIVE ALLA NULLITÀ. CONCLUSIONI.**

---

## **I. IL PROBLEMA DELLA NULLITÀ SOPRAVVENUTA: PRECLUSIONI DOGMATICHE E RAGIONI DI CONTRASTO. ESIGENZA DI CHIARIFICAZIONE. 'CONTEMPORANEITÀ' DEL GIUDIZIO DI VALIDITÀ NEI CONTRATTI DI DURATA: LA PERSISTENTE RILEVANZA DEL 'TITOLO' E IL SUO LEGAME CON IL 'RAPPORTO'.**

Nel processo della crisi e del ripensamento che investe, in generale, le categorie del diritto civile – come testimoniato da autorevoli riflessioni e diffuse prese di posizione – si è ritenuto di poterne apprezzare alcune significative manifestazioni con riguardo specifico alla nullità, attraverso l'analisi della cosiddetta nullità sopravvenuta. Con l'intento di contribuire ad una rimeditazione della categoria, del suo ruolo, della sua complessa dimensione, in una visuale evolutiva<sup>1</sup>.

Sembrirebbe che nella spinta a rielaborare i tratti della nullità e gli stessi effetti che ne derivano si colga una sorta di conversione della insofferenza verso una figura dall'identità di difficile individuazione e caratterizzata dogmaticamente<sup>2</sup>. Per questa via si giunge spesso anche a reinterpretazioni ardite sul piano applicativo, indotte da una lettura assai elastica degli interessi sottostanti; occorre, pertanto, distinguere presupposti, contesti operativi e differenziate esigenze.

Con l'espressione "nullità sopravvenuta" ci si riferisce alle ipotesi in cui un atto valido si pone in un secondo momento in contrasto con regole di validità poste dall'ordinamento per effetto di una circostanza successiva alla sua formazione, che determini la mancanza di un elemento essenziale del contratto o la contrarietà con

---

1 ALCARO, F.: "La categoria della nullità", in *Professione e ricerca. Attualità e problematiche in materia di nullità relative*. Convegno di Bari 2008, Viverein, Bari, 2009, pp. 27 ss.

2 Cfr. in tal senso SACCO, R.: "voce Nullità e annullabilità", *N. ssimo Dig. Ital.*, 1965, pp. 456 ss.; ALCARO, F.: "La categoria", cit., pp. 27 ss.

### • **Alamanni Agnese**

Dottore di ricerca presso Università degli Studi di Firenze.  
Indirizzo di posta elettronica [agnese.alamanni@virgilio.it](mailto:agnese.alamanni@virgilio.it)

una norma imperativa<sup>3</sup>. È una figura che è stata ampiamente studiata in passato, ma che risulta essere sempre di grande attualità per le varie e trasversali applicazioni<sup>4</sup>.

Ovviamente il problema non si pone ove la circostanza successiva sia una norma dotata del carattere retroattivo per espressa previsione del legislatore. In tal caso essa si applicherà pienamente ai contratti già stipulati e ancora in corso di esecuzione, i quali saranno invalidi ab initio. In tal caso non si pone, dunque, un problema di sopravvenienza della nullità, quanto piuttosto di efficacia della

- 3 Sul punto, peraltro, non vi è unanimità di vedute cfr ad esempio CARRESI, F.: "Il contratto", in *Tratt. Cicu – Messineo*, Vol. XXI, t. 2, Giuffrè, Milano, 1987, p. 623, secondo il quale la nullità sopravvenuta si ha solo solo qualora si verifichi un contrasto tra negozio e norme sopravvenute e non anche se venga meno in un momento successivo alla conclusione uno degli elementi essenziali.
- 4 Tra i primi a studiare il tema in ambito privatistico cfr. FERRINI, C.: "Sulla invalidazione successiva dei negozi giuridici", *Arch. giur.*, 1901, VII, pp. 201 ss.; COVIELLO, L.: *Manuale di diritto civile italiano, Parte generale*, Società Editrice Libreria, Milano, 1910, pp. 329 ss.; FEDELE, A.: *Le invalidità del negozio giuridico di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1943, p. 122; STOLFI, G.: *Teoria del negozio*, Cedam, Padova, 1947, pp. 63 ss.; SCOGNAMIGLIO, R.: "Sull'invalidità successiva dei negozi giuridici", *Ann. Dir. compar.*, 1951, p. 55 ss., ora in *Scritti giuridici, I, Scritti di diritto civile*, Cedam, Padova, 1996, p. 209; BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato Vassalli*, XV, Utet, Torino, 1960, pp. 307 ss.; BARBERO, D.: *Sistema del diritto privato*, Utet, Torino, 1965, pp. 501 ss.; DONISI, C.: "In tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico", *Riv. trim. d. proc. civ.*, 1967, p. 775; MESSINEO, F.: *Il contratto in generale*, in *Trattato Cicu-Messineo*, II, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 182 ss.; RUBINO, D.: *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma-Napoli, 1978, pp. 97 ss.; TOMMASINI, R.: "Nullità (dir. priv.)", *Enc. dir.*, XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 875 ss.; DANUSSO, G.: "Norme imperative sopravvenute e validità dei contratti", *Giur. it.*, 1987, pp. 53 ss.; MARICONDA, V.: "La nullità del contratto", in *Contratti in generale* (a cura di G. ALPA e M. BESSONE), Utet, Torino 1991, IV, p. 362. Per la dottrina più recente si veda BIANCA, C.M.: *Il contratto*, in *Tratt. Diritto civile*, vol. 3, 2019, Giuffrè, Milano, p. 611; MASPES, I.: "La nullità sopravvenuta", *Contratti e impresa*, 2018, p. 1348 ss.; MARCHETTI, G.: "La nullità "dinamica" dei contratti di durata", *Riv. dir. civ.* 2018, p. 1258 ss.; SARTORIS, C.: "Il contratto di locazione. Oltre la nullità", *Nuov. Giur. Civ. Comm.*, 2018, p. 937; GIUSTOLISI, C.: *La validità sopravvenuta*, Aracne, Rimini, 2016, pp. 56 ss.; FRANCESCHELLI, V.: *Della nullità del contratto. Artt. 1418-1423*, in *Comm. Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 77; ONORATO, M.: *Nullità del contratto nell'intesa anticompetitiva*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 192; RUSSO, D.: *Profili evolutivi della nullità successiva*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pp. 159 ss.; VENOSTA, F.: "Nuovi profili della nullità", in *Tre studi sul contratto*, Giuffrè, Milano 2008, p. 168; CIATTI, A.: *Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione di norme nel tempo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pp. 213 ss.; MAISTO, F.: "La categoria della nullità sopravvenuta del contratto nel prisma delle teorie sul diritto intertemporale", in *Colloqui in ricordo di M. Giorgianni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pp. 679 ss.; GENTILI, A.: "Le invalidità", in *I contratti in generale*, (a cura di E. GABRIELLI), II, Utet, Torino, 2006, pp. 1145 ss.; MANTOVANI, M.: *La nullità e il contratto nullo*, in *Trattato del contratto* (a cura di V. ROPPO), IV, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 29 ss.; DI MARZIO, F.: "Forma della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio", *Giust. Civ.*, 2000, p. 465 ss.; LAMICELA, M.: *Lo "ius superveniens" e la nullità sopravvenuta di clausole negoziali. Il contratto tra controllo genetico e controllo funzionale*, Cedam, Venezia, 2003, passim; RICCIO, A.: "Nullità sopravvenuta del contratto", *Contratto e impr.*, 2000, pp. 628 ss.; FRANZONI, F.: "Degli effetti del contratto", in *Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori. Artt. 1374- 1381*, in *Il cod. civ. comm.* (diretto da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 1999, p. 24. In dottrina sono varie le riflessioni sul tema originatesi da numerose vicende giudiziali in relazione alle quali l'introduzione di modifiche normative hanno occasionato un acceso dibattito sull'applicabilità delle norme imperative sopravvenute ai contratti in corso di esecuzione e sulle conseguenze da ciò derivanti (si veda anche infra sub nota 7): si pensi ad esempio al tema della fideiussione omnibus, della c.d. usura sopravvenuta, dei contratti d'appalto o delle intese anticoncorrenziali, per citare quelli che hanno avuto una maggiore risonanza. Si veda ex multis MALVAGNA, U.: "Lusura originaria del tasso di mora comporta la gratuità dell'intero rapporto di credito ex art. 1815, co. 2, c.c.", *Diritto Bancario – Giurisprudenza*, 6 ottobre 2017, [dirittobancario.it](http://dirittobancario.it); CAMERANO, F.: "Ius superveniens e nullità sopravvenuta: rinuncia agli interessi moratori nei contratti d'appalto con enti pubblici", *Obbl. e contr.*, 2007, pp. 621 ss.; Id.: "L'usurarietà sopravvenuta", *Contratto e Impresa*, 2003, p. 1062; TADDEI ELMI, G.: "Contratto e norme imperative sopravvenute: nullità o inefficacia successiva e sostituzione di clausole", *Obbl. e contr.*, 2006, pp. 33 ss.; SPAGNARO, "Tassi di interessi divenuti usurari alla luce della l. n. 108/1996: nullità sopravvenuta o inefficacia?", *Nuova g. civ. comm.*, 2001, pp. 135 ss.; DI MARZIO, F.: "Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi", *Giust. civ.*, 2000, pp. 3099 ss.; GAZZONI, F.: "Usura sopravvenuta e tutela del debitore", *Riv. Not.*, 2000, pp. 1454 ss.

legge nel tempo, essendo il negozio colpito da nullità a causa dell'applicazione con effetto ex tunc della legge successiva<sup>5</sup>.

La questione della nullità sopravvenuta o successiva, per il suo indubbio spessore dogmatico, è, in premessa, comprensibilmente condizionata da una varietà e molteplicità di assunti teorici a monte, il cui sviluppo segna le conclusioni divergenti cui si approda. Ma, contestualmente, è ineludibile la considerazione delle conseguenze che ne possono derivare sul piano della disciplina applicabile.

In questa sede, s'intende svolgere una riflessione propositiva, richiamando brevemente l'ampio dibattito che si è svolto e continua a svolgersi sul tema<sup>6</sup>, risalente addirittura agli studi della pandettistica<sup>7</sup>, ma che viene alimentato sempre da nuove ipotesi.

---

In dottrina sul tema si vedano anche gli scritti in ordine alla nullità sopravvenuta dell'atto amministrativo ROMANO, SANTI: "Osservazioni sulla invalidità successiva degli atti amministrativi", in *Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di Giovanni Vecchielli*, Giuffrè, Milano, 1938, p. 435; ROMANELLI, A.: "Sulla cosiddetta invalidità successiva degli atti amministrativi", *Jus*, 1942, pp. 123 ss.; GASPARRI, P.: *L'invalidità successiva degli atti amministrativi*, Nistri-Lischi, Pisa, 1939, p. 45; BENVENUTI, F.: "Inefficienza e caducazione degli atti amministrativi", *Giur. compl. Corte Suprema Cass.*, 1950, pp. 916 ss.; PAGLIARI, G.: *Contributo allo studio della c.d. invalidità successiva degli atti amministrativi*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. I ss.; FALCON, G.: "Questioni sulla validità e sull'efficacia del provvedimento amministrativo nel tempo", *Dir. amm.*, 2003, pp. I ss..

- 5 Cfr in tal senso GENTILI, A.: *Le invalidità*, cit., p. 1446; ROPPO, V.: *Il contratto*, Milano, 2011, p. 704. In taluni casi è poi la stessa normativa a prevedere un termine entro cui le parti devono provvedere ad adeguare il contratto alla nuova disciplina, si pensi ad esempio, in materia di appalto all'art. 26, comma 5, d. legisl. 9 aprile 2008, n. 81, che oltre ad aver previsto l'obbligo di indicare, nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a pena di nullità, ha introdotto una disposizione transitoria che regola l'applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge delega n. 123 del 2007, e ancora in corso di esecuzione, concedendo termine fino 31 dicembre 2008 per provvedere alla regolarizzazione del contratto.
- 6 Si rinvia, per un'utile e aggiornata ricognizione, anche bibliografica, ai contributi più recenti, particolarmente si veda MASPES, I.: "La nullità", cit., pp. 1348 ss.; MARCHETTI, G.: "La nullità", cit., pp. 1258 ss.
- 7 Si veda WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, trad. it. di Fadda e Bensa, I, Utet, Torino, 1930, p. 332; SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, Trad. di Scialoja, Utet, Torino, 1889, p. 629; BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, IV, Erlangen/Leipzig, Deichert, 1892, pp. 410 ss.; KARLOWA, O.: *Das Rechtsgeschäft und seine Wirkung*, □ Kessinger Publishing, Berlino, rist. 2010, p. 121; per ulteriori indicazioni bibliografiche si rinvia a SCALISI, V.: "Inefficacia (diritto privato)", in *Enc. dir.*, Vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 368 e TOMMASINI, R.: "voce Invalidità" (dir. priv.), *Enc. dir.*, XXII, Giuffrè, Milano, 1972, p. 596.

È noto come vi siano sia in giurisprudenza<sup>8</sup> che in dottrina orientamenti divergenti in ordine alla ammissibilità della figura della nullità sopravvenuta<sup>9</sup> e come siano state proposte soluzioni alternative quali l'inefficacia pro futuro<sup>10</sup> o afferenti all'alveo della risoluzione<sup>11</sup>.

Gli argomenti sui cui si fonda la tesi contraria all'ammissibilità della nullità successiva si basano essenzialmente sul rilievo che il vizio della invalidità, essendo un vizio genetico, debba essere coevo alla formazione del contratto<sup>12</sup>.

Peraltro, è stato altresì rilevato che ammettendo l'operatività di una nullità sopravvenuta, si arriverebbe al paradosso di rimuovere gli effetti di un contratto

- 8 In giurisprudenza sono numerose le sentenze di merito e legittimità che si sono pronunciate in ordine alla nullità sopravvenuta cfr. vari riferimenti giurisprudenziali in tema di nullità sopravvenuta di un contratto per contrarietà ad una norma imperativa successiva alla sua conclusione, RICCIO, A.: "Nullità sopravvenuta", cit., pp. 628 ss. In tema di usurarietà sopravvenuta si veda ex multis Cass. S.U. n. 24675 del 19 ottobre 2017 che, in relazione alla novella introdotta con la Legge n. 108/1996 e con riferimento a quanto previsto nella successiva l. n. 24 del 2001 di interpretazione autentica, hanno escluso il fenomeno dell'usura sopravvenuta (si veda infra, par. 2), Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in *Riv. not.*, 2000, p. 1447, con nota di GAZZONI, F.: "Usura sopravvenuta", cit., p. 145; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, II, p. 621; sul tema della nullità successiva delle intese restrittive della concorrenza concluse prima dell'entrata in vigore della l. n. 287 del 1990, si veda ex multis Cass., 1° febbraio 1999, n. 827, in *Riv. Dir. comm.*, 1999, II, pp. 192 ss., con nota di GUIZZI, G.: "A proposito della nullità delle intese restrittive della concorrenza concluse prima dell'entrata in vigore della legge 287/90", *Riv. Dir. comm.*, 1999, II, p. 183 ss. Sulla nullità sopravvenuta della clausola compromissoria per sopravvenuta indisponibilità del diritto, cfr. Cass., sez. un., 24 novembre 2015, n. 23983 e le pronunce del Trib. Bari, 8 giugno 2016, n. 3155, in *De Jure*; sulla nullità successiva in ordine alla fideiussione omnibus stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 cfr. Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, in *Foro it.*, 1998, p. 770, per la quale il principio di irretroattività della legge non impedisce, invece, che la nuova disciplina si applichi ai rapporti sorti durante il vigore della legge abrogata e destinati a durare ulteriormente, modificandone l'assetto con effetto ex nunc dal momento della sua entrata in vigore.
- 9 Favorevoli alla ammissibilità della nullità sopravvenuta cfr. FEDELE, A.: "La invalidità", cit., p. 117 ss.; STOLFI, G.: "Teoria del negozio", cit., p. 63; ROMANO, SANTI: "Osservazioni sulla invalidità", cit., pp. 431 ss. e 442 ss.; DONISI, C.: "In tema", cit., pp. 755 ss.; VENOSTA, F.: "Nuovi profili", cit., pp. 168-169; GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1445; FERRO, F.: "Condizione sospensiva unilaterale e ius superveniens: nullità o inefficacia sopravvenuta?", *Rass. dir. civ.*, 2004, pp. 898 ss. Si veda in dottrina tra coloro che, sebbene abbiano manifestato delle riserve, hanno comunque fatto delle aperture in ordine alla riconducibilità del fenomeno nell'alveo della nullità, cfr. in tal senso MANTOVANI, M.: "Le nullità", cit., pp. 29 ss.; FRANCESCHELLI, V.: "Della nullità", cit., p. 77 e CIATTI, A.: "Retroattività e contratto", cit., p. 219. Tra la dottrina che è invece contraria alla ammissibilità di una nullità sopravvenuta si veda SCOGNAMIGLIO, R.: "Sull'invalidità", cit., pp. 55 ss.; TOMMASINI, R.: "Nullità", cit., pp. 899 ss.; DANUSSO, G.: "Norme imperative", cit., p. 53; MARICONDA, G.: "La nullità", cit., p. 362; FRANZONI, F.: "Degli effetti", cit., p. 24; LAMICELA, M.: "Lo ius superveniens", cit., pp. 56 s.
- 10 In questo senso si veda ROMANELLI, A.: "Sulla cosiddetta", cit., p. 145; BARBERO, D.: "Sistema del diritto", cit., pp. 501 ss.; TOMMASINI, R.: "Invalidità", cit., p. 591 e Id. Nullità (dir. priv.), cit., p. 900; SCALISI, V.: "Inefficacia", cit., pp. 367 ss.; MARICONDA, V.: "La nullità", cit., p. 362; LAMICELA, M.: "Lo ius", cit., p.; ROPPO, V.: "Il contratto", cit., p. 704; RUVOLO, M.: "Successione di leggi nel tempo e fideiussioni omnibus stipulate prima dell'entrata in vigore della legge 154/92", *Corr. giur.*, 2006, pp. 1252 ss.
- 11 Cfr. ROPPO, V.: *Il contratto*, cit., p. 704. I quali ritengono che sotto il profilo operativo la figura sia assimilabile alla risoluzione. Si veda anche BIANCA, C.M.: *Il contratto*, cit., p. 611, il quale, sebbene non escluda che il contratto inizialmente valido possa diventare successivamente affetto da invalidità, però riconduce l'inefficacia derivante da invalidità successiva a una vicenda risolutiva poiché trae titolo da un fatto successivo al perfezionamento ed all'efficacia del contratto.
- 12 SCOGNAMIGLIO, R.: "Sulla invalidità", cit., p. 56; FRANZONI, F.: "Degli effetti", cit., p. 24, il quale nega che un vizio genetico possa sopravvivere alla stipulazione del negozio perché ciò significherebbe far retroagire la legge nel tempo. Cfr. Di MARZIO, F.: "Il trattamento", cit., p. 3110, il quale evidenzia che la cosiddetta nullità sopravvenuta non essendo coeva all'atto, bensì funzionale, il che contrasta con l'essenza stessa della figura.

che prima della sopravvenienza era valido e all'assurdo di avere un contratto che sarebbe contemporaneamente valido e invalido<sup>13</sup>.

Sul presupposto di questi rilievi critici, è stato pertanto sostenuto che un atto valido diviene intangibile da parte di qualunque circostanza sopravvenuta, con la conseguenza che un fatto sopravvenuto potrebbe incidere soltanto sui suoi effetti<sup>14</sup> ovvero sul rapporto in corso e giammai sull'atto<sup>15</sup>.

Come visto si discute della concepibilità stessa della 'nullità sopravvenuta' o 'successiva' muovendo solitamente dal rilievo della indefettibile originarietà della nullità, in ragione della ricostruzione della sua natura, tale da costituire di per sé un ostacolo logico alla sua configurabilità<sup>16</sup>.

Ma occorrerà tuttavia chiedersi in che termini, se e quando la nullità possa definirsi 'tecnicamente' sopravvenuta, ove si ritenga che essa, ricorrendo, sia sempre 'contemporanea' al sorgere dell'atto<sup>17</sup>, nella sua configurazione.

Occorre intanto distinguere: se il contratto ha esaurito i suoi effetti, il problema, com'è ovvio, nei limiti della 'coerenza', non dovrebbe porsi<sup>18</sup>; se il contratto è di

13 Cfr. SCOGNAMIGLIO, R.: "Sulla invalidità", cit., pp. 55-56.

14 In questo senso si era espresso ROMANELLI, A.: "Sulla cosiddetta", cit., p. 144 s.; si veda anche TOMMASINI, R.: "Invalidità", cit., p. 593; ROPPO, V.: "Il contratto", cit., p. 704 e LAMICELA, "Lo ius", cit., p. 63.

15 In questo senso si veda anche VALLE, L.: "La categoria dell'inefficacia del contratto", *Contratto e impr.*, 1998, p. 1227. La dottrina distingue l'inefficacia in senso lato, che si configura quando l'improduttività degli effetti negoziali è conseguenza dell'invalidità nel negozio, dall'inefficacia in senso stretto, svincolata dalla nozione di invalidità e determinata dalla mancanza di una circostanza esterna rispetto ai costituenti del negozio e a cui è subordinata la produzione di effetti, si veda in tal senso SCOGNAMIGLIO, R.: "Voce Inefficacia (dir. priv.)", in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Treccani Libri, Roma, 1989, p. 2; ROPPO, V.: *Il contratto*, cit., p. 689; BIANCA, C.M.: *Il contratto*, cit., pp. 610-611; MANTOVANI, M.: "Le nullità", cit., p. 18. Sulle cause dell'inefficacia in senso stretto si veda anche SCALISI, V.: "Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità", *Riv. Dir. Civ.*, 2003, p. 216. Per i quali i vizi sopravvenuti, non priverebbero il contratto della validità originaria, ma darebbero origine a una forma di inefficacia in senso stretto, sebbene peculiare in quanto successiva

16 MAISTO, F.: "La categoria", cit., p. 679; FRANZONI, F.: "Degli effetti", cit., pp. 24 ss; MARICONDA, V.: "La nullità", cit., p. 362; FRANCESCHELLI, V.: "Della nullità", cit., pp. 76 ss.

17 SCOGNAMIGLIO, R.: "Sulla invalidità", cit., pp. 565 ss..

18 Cfr. per ampi riferimenti MARCHETTI, G.: "La nullità dinamica", cit., p. 1263 la quale ha evidenziato come la maggior parte degli autori che si sono occupati del problema convengono nell'affermare che esso riguarda soltanto i negozi a effetti differiti in tutto o in parte, cfr MESSINEO, F.: "Il contratto", cit., p. 182; GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1446; ROPPO, V.: "Il contratto", cit., p. 704; PUTTI, P.: "Le nullità contrattuali", in *Diritto civile*, (diretto da Lipari – Rescigno), coord. da Zoppini, Vol. III, Obbligazioni, Tomo II, Il contratto in generale, Giuffrè, Milano 2009, p. 926; MANTOVANI, M.: "Le nullità", cit., p. 31; MAISTO, F.: "La categoria", cit., p. 682; ROMANO, SANTI: "Osservazioni sulla invalidità", cit., p. 436; DONISI, C.: "In tema", cit., p. 765, secondo il quale sarebbe possibile ammettere una ipotesi di nullità sopravvenuta solo quando il negozio abbia "concluso il suo ciclo formativo", e quando il negozio nei confronti del quale si produce la vicenda non si sia ancora esaurito per la presenza di "una causa impeditiva della completa realizzazione della funzione negoziale". Sulla necessità che la formazione del negozio sia conclusa perché possa parlarsi di nullità sopravvenuta si veda anche FEDELE, A.: "Le invalidità", cit., p. 122. Diversamente invece BETTI, E.: "Teoria generale", cit., p. 307 e anche RUBINO, D.: "La fattispecie", cit., p. 97, hanno ammesso l'operatività della figura anche per le fattispecie a formazione progressiva. Si veda anche FERRO, F.: "Condizione sospensiva", cit., p. 885 ss., secondo il quale il problema rileverebbe parimenti per i contratti sottoposti a condizione sospensiva, non essendosi ancora esaurito il rapporto contrattuale.

durata (o anche ad esecuzione differita)<sup>19</sup>, quindi vigente, il suo rilievo si manifesta nei termini seguenti: intervenendo una circostanza qualificata o una norma che renda 'diforme' il contratto in corso (per profili vari relativi ai requisiti dell'atto o al suo 'regolamento', al suo disvalore etc.), la 'sopravvenuta' 'incongruità' viene oggettivamente ad emergere apprezzandosi nello svolgersi del rapporto, ma pur sempre in quanto sorretto da un titolo (non esauritosi) che continua ad esprimere nell'attualità il suo vigore, per cui si pone, dal momento della sopravvenienza, la ragione di una nuova e autonoma valutazione, approdante eventualmente alla constatazione della sua inidoneità.

Ci s'interroga, in tale contesto, se possa esserci spazio e congruenza per una visione, in chiave d'invalidità, centrata sulla contraddizione fra il 'prima' e il 'dopo' rispetto alla stipula e se non si smentisca il principio per cui l'invalidità si radicherebbe solo, necessariamente, all'origine con riguardo al titolo su cui sorge la vicenda contrattuale.

Potrebbe, intanto, al riguardo, argomentarsi che il contratto valido è e resta tale, fino al momento in cui intervenga un 'fatto' o un precetto che imponga, per il futuro, seppur con valutazione 'contemporanea', un apprezzamento sulla sua idoneità, senza riflessi retroattivi: quest'ultimo dato, decisivo, smentirebbe, in concreto, il rilievo per cui se il contratto è sorto validamente non può conoscere variazioni qualificative, se non per il futuro. E in realtà, - come si dirà - il contratto nato validamente non vede cancellata questa sua origine, in quanto, a fronte della cosiddetta nullità sopravvenuta, esso fino a quel momento è e resta assolutamente integro ed efficace.

Si deve peraltro tener conto, anche per un più completo inquadramento della problematica, della difficoltà (o impossibilità), in generale, di rintracciare in termini costanti i profili di una concezione unitaria della nullità e di una disciplina uniforme, considerando non solo le obiezioni al riguardo elaborate diffusamente dalla

19 Per la nozione di contratti a effetti differiti si veda ex multis SCOGNAMIGLIO, R.: "Contratti in generale", in *Tratt. Grosso - Passarelli, Giuffrè*, Milano 1972, pp. 193-194: tale figura ricorre "ogni qualvolta gli effetti (finali) del contratto debbono prodursi, in forza di una disposizione delle parti o della legge, soltanto al verificarsi di un evento successivo (e spesso incerto) in cui il contratto viene concluso". Lo stesso Autore aveva affermato come la questione dell'ammissibilità della invalidità successiva non si ponga per i negozi a effetti differiti in termini diversi che per quelli efficaci, si veda SCOGNAMIGLIO, R.: "Sulla invalidità", cit., p. 56. Per la distinzione nell'ambito dei contratti a esecuzione istantanea, in cui "l'esecuzione del contratto si concentra, per ciascuna delle parti, in un'unica operazione o in unico effetto", cfr. ROPPO, V.: *Il contratto*, cit., p. 51. Escludono che le circostanze sopravvenute incidano sui contatti a esecuzione istantanea immediata o che siano comunque esauriti cfr in tal senso BETTI, E.: "Teoria generale", cit., p. 3026, secondo il quale "se l'effetto del negozio è immediato e istantaneo, non è concepibile, e, comunque non è rilevante un postumo difetto del negozio che ormai ha esaurito la sua funzione genetica". In dottrina è stato anche sostenuto che la nullità successiva sia riferibile oltre che ai negozi a effetti differiti, anche a quelli che diano eccezionalmente luogo a effetti instabili, suscettibili di essere eliminati. L'Autore. riconduce all'ambito della nullità sopravvenuta, la normativa dettata dalla legge sul condono edilizio per il caso nel quale il diniego di sanatoria intervenga ex art. 35, comma 12, l. n. 47 del 28 febbraio del 1985, n. 47 dopo la conclusione del contratto ma entro 24 mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria, cfr in tal senso CATAUDELLA, A.: "Nullità «formali» e nullità «sostanziali» nella normativa sul condono edilizio", in *Scritti sui contratti* (a cura di A. CATAUDELLA), Cedam, Padova, 1998, p. 172.

dottrina e le posizioni pur variabili e oscillanti della giurisprudenza, ma soprattutto le crescenti, divergenti discipline di settore che hanno messo in crisi la identificabilità di uno statuto generalizzabile a tutte le ipotesi in cui si evoca il nomen 'nullità'<sup>20</sup>. Si pensi, esemplificando, alle nullità in materia societaria, ex art. 2379 c.c., a quelle in ambito matrimoniale, ex art. 117 ss., e successorio, con riguardo agli atti mortis causa, particolarmente al codice del consumo e ad altri settori, quali, ad esempio, quello edilizio e quello bancario-finanziario.

Dunque, forme e tipologie di nullità speciali, di protezione, governate da norme particolari, tali da giustificare la formula, ormai diffusa, 'delle nullità'<sup>21</sup>. Emerge dunque un panorama frastagliato e articolato, di cui occorre tener conto in ogni caso per una corretta diagnosi<sup>22</sup>.

Ciò che si descrive come invalidità sopravvenuta merita dunque di essere relativizzata e correttamente indagata, apparendo la questione frutto anche di taluni fraintendimenti: in che modo, infatti, essa si pone ed è intesa? Avendo riguardo allo svolgimento del contratto di durata, può dedursi che per ogni momento e fase dinamica di esso sia implicito un costante ancoraggio alla sua giustificazione, in ragione, appunto, della pendenza del rapporto che impone la reiterazione del giudizio di validità<sup>23</sup>. Quindi, è da ritenere che la durata, esprimendo una precisa

- 
- 20 Cfr. per tali rilievi, ex multis, ALCARO, F.: "La categoria", cit., pp. 27 ss.; DI MAJO, A.: "La nullità", in *Trattato Bessone, Il contratto in generale*, VII, Utet, Torino, 2002, pp. 128 ss.; SCALISI, V.: "Nullità e inefficacia nel diritto europeo dei contratti", *Europa e dir. privato*, 2001, pp. 491 ss.; SACCO, R.: "Nullità e annullabilità", in *Dir. Dir. priv.*, vol. XII, Utet, Torino, 1995, p. 293 ss.; FRANCESCHELLI, V.: "Della nullità", cit., pp. 83 ss.. Cfr. Anche SARTORIS, C.: "Il contratto di locazione. Oltre la nullità", *Nuov. Giur. Civ. Comm.*, 2018, p. 938 la quale evidenzia come vi sia stato un proliferare di nuove ipotesi di nullità, che manifestano la tendenza del legislatore a ricorrere a detto rimedio per esigenze di tutela o di sanzionare l'inadempimento di un obbligo comportamentale e che hanno definitivamente segnato il discostamento sempre più profondo, dal paradigma classico della nullità codicistica. Si veda anche VETTORI, G.: "Asimmetrie informative tra regole di validità e regole di responsabilità", *Riv. dir. priv.*, 2003, pp. 249 ss.; PASSAGNOLI, G.: "Il contratto illecito", in *Trattato del contratto*, (diretto da ROPPO), II, *Regolamento*, (a cura di G. VETTORI), Giuffrè, Milano, 2006, pp. 452 ss.; BENEDETTI, G.: "La rescissione", in *Trattato Bessone, Il contratto in generale*, Utet, Torino, 2007, pp. 48 ss.; ROPPO, V.: "La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf", *Danno e resp.*, 2008, pp. 538 ss.; SCALISI, V.: *Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo*, Giuffrè, Messina, 2011, pp. 391 ss.; IMBRUGLIA, D.: *La regola di adeguatezza e il contratto*, Milano, 2017, p. 501; RUSSO, D.: "Profili evolutivi", cit., p. 267.
- 21 Cfr. ex multis ALCARO, F.: "La categoria", cit., pp. 27 ss.; FEDELE, A.: "La invalidità", cit., p. 326; ALLARA, M.: *La teoria generale del contratto*, 2° rist., Utet, Torino, 1955, p. 47; IUDICA, G.: *Impugnative contrattuali e pluralità di interessati*, Cedam, Padova, 1973, p. 91, il quale già negli anni '70 riteneva "preferibile affermare che in luogo della nullità, come categoria logico-sistematica, oppure come fattispecie unitaria di diritto positivo, esistono "le nullità", e cioè più statuti delle invalidità"; IRTI, N.: "Concetto giuridico di comportamento e invalidità dell'atto", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, pp. 1053 ss.; SCALISI, V.: "Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia", *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 843; ID.: "Il contratto e le invalidità", in *Atti del Convegno Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?*, Treviso, 23-24-25 marzo 2006, *Riv. dir. Civ.*, 2006, 6, p. 237; ID.: "Il contratto", cit., p. 184; ID.: "Nullità e inefficacia nel diritto europeo dei contratti", *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 505, che scrive come proprio la nullità europea sancisce il definitivo passaggio dalla nullità alle nullità E così anche GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1438. Sulla diversa disciplina applicabile ai vari casi di nullità cfr ROPPO, V.: "Il controllo sugli atti di autonomia privata", *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, p. 487; ID.: "Il contratto", cit., pp. 693 ss.
- 22 ALCARO, F.: "La categoria", cit., pp. 27 ss.
- 23 Cfr. RUSSO, D.: "Profili evolutivi", cit., pp. 159 ss. il quale sostiene che il vizio invalidante non debba necessariamente ed esclusivamente sussistere nel momento in cui l'atto è compiuto, in ragione del fatto che il giudizio di invalidità può essere svolto anche successivamente fintantoché l'atto non abbia cessato di

dimensione giuridica, riproponga costantemente, nello svolgersi della vicenda, l'attualità del suo fondamento, pur in senso diacronico (rispetto all'origine)<sup>24</sup>.

Ove quel fondamento venisse meno, in tutto o per una parte, si avrebbe infatti un diverso modulo, ma, in via di principio, solo da quel determinato momento<sup>25</sup>. La sopravvenienza inciderebbe allora su una fase nuova (e successiva) del rapporto, quindi pro futuro<sup>26</sup>.

Se si volesse, dal punto di vista delle categorie, al riguardo parlare – come spesso si è proposto - di 'risoluzione' in quanto l'evento inciderebbe sul rapporto, o di 'inefficacia' sopravvenuta, anche al fine di non incorrere nei problemi ricostruttivi (appunto) della nullità successiva, ed in quanto, tecnicamente, la sopravvenienza si potrebbe ritenere riferibile comunque non alla struttura del contratto, ma alla sua vicenda<sup>27</sup>, il problema tuttavia sarebbe nella sostanza destinato a riproporsi, determinandosi quell'inefficacia, pur sempre, in ragione della sopravvenienza de qua<sup>28</sup>. E se l'"inefficacia", allora, può apparire qualifica in linea con la ritenuta incidenza solo sugli effetti, una tale visione merita tuttavia di essere complessivamente ripensata e precisata, per quanto si dirà.

Il concetto d'inefficacia indubbiamente si appalesa dogmaticamente neutro in quanto di per sé riferibile a situazioni varie, non omogenee (cfr. ad es., a parte implicitamente l'art. 1418, gli, artt. 1353, 1414, 2901 c.c.) e quindi meglio compatibile anche con la pregressa validità del contratto, ma una volta chiarito che la sopravvenuta negativa valutazione opererebbe non retroattivamente, lasciando integra la fase precedente del rapporto, esplicitatosi sulla base di un determinato,

---

produrre i suoi effetti. Infatti, "la natura programmatica dell'atto di autonomia privata implica il rifiuto della logica valevole per il mero fatto nel mentre impone un costante raffronto col sistema dei valori espressi dall'ordinamento fin quando gli interessi programmati non trovano compiuta realizzazione". Nello stesso senso, MAJELLO, U.: "La patologia", cit., p. 354 e MASPES, I.: "La nullità", cit., p. 1356, la quale evidenzia come il contratto di durata abbia una funzione programmatica diretta a regolare i rapporti fra le parti in una fase successiva alla sua conclusione, con la conseguenza che il giudizio di validità dello stesso deve essere reiterato finché lo stesso non abbia esaurito i suoi effetti e che la nullità oltre ad essere sincronica, ossia contestuale alla stipulazione del negozio, possa anche essere diacronica e manifestarsi in un momento successivo. In tal senso si veda anche ONORATO, M.: "Nullità del contratto" cit., pp. 195 ss.

- 24 ONORATO, M.: "Nullità del contratto" cit., p. 195; RUSSO, D.: "Profili evolutivi", cit., p. 159. Cfr. anche MAISTO, F.: "La categoria", cit., p. 680 e GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1450, il quale ha osservato che se un negozio regola diacronicamente i comportamenti delle parti non c'è niente di strano che col passare del tempo muti il giudizio che la legge dà del contratto e di conseguenza anche il carattere doveroso dei comportamenti che altrimenti le parti dovrebbero ancora tenere. In senso sostanzialmente analogo si veda anche CIATTI, A.: "Retroattività e contratto", cit., p. 218.
- 25 Cfr. anche DONISI, C.: "In tema", cit., pp. 762-772, il quale ha parlato di "negozio vitale": in considerazione della natura teleologica del negozio, l'atto perdura nel tempo accanto agli effetti che produce fino a quando non abbia realizzato lo scopo per cui è stato creato, continuando a essere il termine di riferimento delle vicende ad esso attinenti. Il negozio persiste, dunque, nella realtà giuridica come fenomeno "vivo e vitale" pur avendo concluso il ciclo di formazione e, pertanto, è idoneo a essere oggetto di un nuovo giudizio di disvalore in una fase successiva a quella del perfezionamento.
- 26 Cfr. Cass. 26/01/2006 n. 1689 in *Banca Data Jursi data*.
- 27 Cfr. SCALISI, V.: "Inefficacia", cit., pp. 368 ss.
- 28 Critico in tal senso GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1447. Si veda anche ROPPO, V.: "Il contratto", cit., p. 703.

qualificato 'atto', la categoria proposta in termini di nullità (sopravvenuta) può essere vagliata o comunque più correttamente motivata.

In realtà, occorre risalire alle premesse di una tale impostazione.

Nel contesto di una visione dinamica sequenziale, ragionando in termini di correlazione fra 'atto' e 'rapporto', si può evidenziare che il primo non esaurisce il suo rilievo iniziale, trattandosi di contratto di durata, e quindi la sopravvenienza eventuale si manifesta sì nella fase dinamica del rapporto, ma in quanto pur sempre retto puntualmente e costantemente dalla sua fonte: non si verifica perciò la contraddizione paventata di un contratto nato valido e poi riassorbito in un'invalidità successiva, non potendo lo scrutinio arrestarsi all'inizio, allorché l'effetto del contratto non si sia contestualmente prodotto ed esaurito<sup>29</sup>.

Al riguardo, è intanto opportuno procedere ad un chiarimento sistematico. Non sembra condivisibile l'assunto per cui la 'sopravvenienza', insorgendo o manifestandosi nella pendenza dello svolgimento del rapporto, inciderebbe solo sugli effetti: decisivo è indagare se essa, intrinsecamente, concerne direttamente ed ex professo gli effetti del contratto e non l'atto quale fonte, in ragione della natura o qualità dell'evento sopravvenuto, pur potendosi dubitare della tenuta, in assoluto, di quella distinzione, come sopra rilevato.

Nella ipotesi della risoluzione, è indubbio che l'anomalia che si verifica (ad es. l'inadempimento, etc.) è logicamente posteriore e distinta rispetto alla fisiologia dell'atto. Ove, invece, l'evento o fatto sopravvenuto pur attenendo alla vicenda attuativa, investa intrinsecamente i presupposti fondativi dell'atto, allora non potrà valorizzarsi il riferimento diretto al 'rapporto' quale luogo naturale e proprio della sua incidenza: si pensi ad un precetto di legge sopravvenuto che precluda il compimento di una certa attività, o che limiti l'operatività di una determinata pattuizione. Non potrebbe in tal senso sostenersi che quel precetto investa solo gli effetti del contratto per il fatto di essere sopraggiunto: e ciò in quanto l'incidenza è sulla programmazione e sul contenuto stessi del contratto.

Si pensi, fra l'altro, più in generale, alle varie ipotesi presenti oggi in molti settori nei quali la nullità è prevista, in funzione sanzionatoria anche di comportamenti di un contraente o di censura di lacune del regolamento, a scopo di tutela del consumatore o dell'utente-contraente debole (cfr. art. 30 e art. 23, c. 3, TUF 1998,

29 Cfr. GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1447 ss.; ROSSI e CONTI: "La relazione tra causa e sopravvenienza: il concetto di causa dinamica nei contratti di durata e temporalmente rilevanti e le sopravvenienze a rilevanza causale", *Foro pad.*, 2017, p. 34 ss. Contra, SCOGNAMIGLIO, R.: "Sulla invalidità", cit., pp. 211-212.

n. 58; art. 2 d. lgs. 2005, n. 122; art. 52 Codice consumo); e ciò a prescindere dalla coerenza del richiamo della nullità in tali situazioni e dell'orientamento sotteso<sup>30</sup>.

Resta il dato per cui la sopravvenienza può non esplicarsi solo sul 'sinallagma funzionale', ove si evidenzi la intervenuta illegittimità stessa dell'elemento fondativo del regolamento contrattuale.

Si rivela allora decisiva la ratio complessiva che sottende l'intervento normativo incidente sul contratto – ove non siano specificati la sanzione e il rimedio – per valutare le conseguenze che ne derivano in punto di disciplina.

Non è quindi conducente e persuasivo il criterio per cui, rispetto ad un evento 'modificativo' venutosi a manifestare nello svolgersi del rapporto, si argomenta che non potrebbe aversi riguardo alla validità del contratto, ma solo alla sua attuazione, e conseguentemente alla 'risoluzione' di esso<sup>31</sup>.

Se lo scrutinio in ordine alla validità si compie - com'è necessario – alla genesi dell'atto, con riguardo ad una determinata configurazione posta dall'ordinamento, l'ammissibilità e concepibilità di un'invalidità successiva non inficia la diagnosi iniziale, in quanto, trattandosi di vicenda non esaurita, la verifica – come già precisato – è sempre imposta in ragione dello svolgimento in corso e di quello successivo: si potrebbe, in tal caso, parlare, di volta in volta, dello scrutinio di un 'nuovo inizio' titolato e quindi pur sempre di un'invalidità 'contemporanea' ad esso, ove il 'fatto' che la produce sopravvenga<sup>32</sup>. Intendendosi la 'contemporaneità' predicata riferibile dunque non solo alla genesi dell'atto, ma ad ogni ipotesi di (nuova) valutazione che sia resa necessaria ed imposta da una sopravvenienza e quindi di un conseguente giudizio (di volta in volta) coevo ad essa.

Ne deriva che l'incidenza sugli effetti in corso non è in realtà (sempre) svincolata dall'incidenza sull'atto/fonte<sup>33</sup>, che esprime in continuità il suo vigore e che quindi, se valutato poi negativamente, darà luogo ad una nullità, ma non in contraddizione logica, nei termini tradizionalmente intesi.

30 Cfr. SICCHIERO, G.: *La risoluzione per inadempimento*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 53 ss., per l'analisi delle ipotesi normative e per la discussione sull'alternativa risoluzione/nullità.

31 In senso contrario si veda ROSSI – CONTI, "La relazione", cit., pp. 34 ss., secondo i quali, dalle premesse di cui sopra nel testo, deriva la necessità di prevedere lo scioglimento del vincolo contrattuale per il verificarsi nel corso del rapporto di un difetto funzionale della causa secondo il modello della risoluzione, non potendo ammettersi la nullità sopravvenuta.

32 Contra, GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2020, p. 998; FRANZONI, F.: "Degli effetti", cit., p. 24; DI MARZIO, F.: "Il trattamento", cit., p. 3110; Id. "Forme della nullità", cit., p. 465 ss.; SCOGNAMIGLIO, R.: "Sulla invalidità", cit., p. 210.

33 In tale direzione, fra gli altri, GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1447, secondo il quale non sarebbero distinguibili e separabili il contratto e gli effetti.

## II. LE IPOTESI: IN TEMA DI USURA, FIDEIUSSIONE ED ALTRO; RICOSTRUZIONI E PUNTUALIZZAZIONI.

Tra i molteplici ambiti di applicazione, tra i più noti si può menzionare quello dell'usura sopravvenuta, che si manifesta allorché gli interessi, inizialmente pattuiti in relazione ad un mutuo, dovessero risultare superiori al tasso soglia nel corso del rapporto, in base ad una disciplina superveniens<sup>34</sup>.

Sul tema, in seguito all'emersione di vari orientamenti<sup>35</sup>, è intervenuta non molti anni fa anche una sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (19/10/2017 n. 24675) che ha statuito nel senso dell'irrelevanza e dell'inconfigurabilità della

34 Il tema dell'usura sopravvenuta si origina, come noto, con la promulgazione del Lg. n. 108 del 1996 che ha introdotto un limite normativo ai tassi di interesse praticabili nelle diverse operazioni di finanziamento con un duplice meccanismo sanzionatorio, penalistico (art. 644 c.p.) e civilistico (art. 1815, comma 2, c.c.) e la previsione di un meccanismo di individuazione di un tasso limite oggettivo, benché mutevole nel tempo, perché affidato a rilevazioni trimestrali del tasso mediamente praticato dagli istituti di credito per categorie omogenee di operazioni (TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio), maggiorato da uno spread (TSU – Tasso Soglia Usura). Il fenomeno dell'usura sopravvenuta si può verificare in due specifiche ipotesi, sotto il profilo di ius superveniens, ossia come questione di applicabilità, ai rapporti antecedenti l'intervento normativo, del nuovo limite di soglia, o per contratti stipulati dopo ma che abbiano pattuito un tasso originariamente lecito, che vada a superare la soglia relativa a singoli trimestri. In dottrina sul tema sono molteplici i contributi ex multis BARTOLOMUCCI, P.: "L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite", *Giur. It.*, 2018, p. 41; DI BIASE, A.: "Profili civilistici dell'usura bancaria nell'elaborazione della giurisprudenza italiana", *Contratti*, 2018, pp. 331 ss.; SALANITRO, U.: "Dal rigetto dell'usura sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 84 ss.; MORISI, L.: "L'usurarietà sopravvenuta", *Contratti*, 2017, pp. 573 ss.; DOLMETTA, U.: "Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta", *Il Caso.it*, 2014, pp. 3 e ss.; MUCCIARONE, G.: "Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia", *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, pp. 438 ss.; MANIACI, A.: "Contratti in corso e usurarietà c.d. sopravvenuta", *Contratti*, 2001, pp. 157 ss.; FAUCEGLIA, G.: "L'usura sopravvenuta nella Cassazione Sezioni Unite n. 24675/2017: più interrogativi che risposte", *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, pp. 310 ss.; SALVI, G.: "L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del contratto", *Nuova Giust. civ. comm.* 2017, pp. 801 ss.; PAGLIANTINI, S.: "L'usurarietà sopravvenuta e il canone delle SS. UU.: ultimo atto?", *Corriere giuridico*, 2017, pp. 1489 ss.; Id.: "La saga (a sfaccettature multiple) dell'usurarietà sopravvenuta tra regole e principi", 02/2017, [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); PISTELLI, F.: "L'usura sopravvenuta tra invalidità e inefficacia", *Persona e mercato*, 2016, pp. 38-39; SEMERARO, M.: "Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori", *Riv. dir. bancario*, 2015, p. 19; FARINA, V.: "Ius variandi ed interessi usurari nell'apertura di credito in conto corrente", *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 2014, p. 29; COLAVINCENZO, D.: *Nullità e rescissione dei contratti usurari*, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 2011, pp. 36 ss.; CAMERANO, F.: "L'usurarietà sopravvenuta", cit., p. 1062; NARDELLI, G.: "In tema di nullità e validità sopravvenuta", *Giur. it.*, 2003, pp. 2035 ss.; PASSAGNOLI, G.: "Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione autentica", in AA.VV.: *Squilibrio e usura nei contratti*, (a cura di VETTORI), Cedam, Padova 2002, pp. 30 ss.; DI MARZIO, F.: "Il trattamento", cit., pp. 3099 ss.; MALVAGNA, U.: "L'usura originaria", cit.; SPANGARO, A.: "Tassi di interessi divenuti usurari alla luce della l. n. 108/1996: nullità sopravvenuta o inefficacia?", *Impresa.*, 2000, pp. 1942 ss.

35 A favore della rilevanza della fattispecie si erano pronunciate la maggioranza delle decisioni di legittimità, si veda Cass. 602-603/2013, Cass. 17150/2016, Cass. 9405/2017. Invece per un'inefficacia ex nunc, con esclusione della rilevanza di ufficio, Cass. 1126/2000, Cass. 2149/2006, Cass. 17854/2007 e a favore della irrilevanza giuridica, Cass. 26499/2009, Cass. 22204/2013, Cass. 801/2016. Si richiama anche l'orientamento emerso nella giurisprudenza arbitrale, sull'applicabilità del rimedio di buona fede, cfr in tal senso ABF Collegio di Roma 52/2017, ABF Collegio di Napoli 4664/2016, ABF Collegio Napoli 1758/2015, ABF Collegio di Coordinamento 77/2014, in ordine al quale le S.U. della Suprema Corte hanno affermato che il criterio della buona fede in executis opera in fase di "realizzazione dei diritti scaturenti dal contratto". Ciò vale a dire che una violazione della clausola generale non sarebbe riscontrabile nel mero esercizio di diritti che il contratto legittimamente riconosce al finanziatore, quanto nella "presenza di particolari modalità o circostanze" tali da rendere "scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c." la pretesa di interessi divenuti successivamente superiori al tasso soglia (la giurisprudenza arbitrale ha qualificato, ad esempio, scorretta quella conseguente alla pattuizione di una clausola floor per un tasso molto vicino al limite di soglia). Pertanto, il giudice di merito è chiamato a valutare se la pretesa degli interessi da parte del mutuante contrasti, in ragione delle particolari modalità o circostanze del caso concreto, con il generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Così che i principi di buona fede e di solidarietà, quale fonte di

pretesa usura sopravvenuta, asserendosi che "non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge (n. 108/1996) o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula"<sup>36</sup>. Principio questo, invero, affermato (anche) in considerazione dell'interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996 da parte del D.L. n. 394 del 29/12/2000, (convertito con la L. n. 24 del 24/02/2001), che ha fissato quale momento rilevante per la valutazione di usurarietà quello della pattuizione e non del pagamento<sup>37</sup>.

integrazione degli obblighi contrattuali, potrebbero operare come limite alla esigibilità di interessi divenuti successivamente usurari: cfr. MUCCIARONE, G.: "Usura sopravvenuta", cit., pp. 438 ss.

- 36 Cfr. per una attenta analisi MASPES, I.: "La nullità", cit., pp. 1348 ss la quale rileva che nell'ottica di dar continuità all'orientamento che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, la Suprema Corte sottolinea come il divieto imperativo di percepire interessi sopra soglia sia contenuto esclusivamente all'interno degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., i quali presuppongono una nozione di interessi usurari per come stabilito nell'art. 2 della legge 108/1996. Orbene, la legge di interpretazione autentica ha inteso circoscrivere alla fase genetica del rapporto non solo la sanzione, ma il vero e proprio campo di applicazione di queste disposizioni escludendo, di fatto, che un superamento successivo della soglia possa configurare un contrasto con un divieto imperativo di legge tale da comportare la nullità o l'inefficacia della clausola. Ciò non significa, allo stesso tempo, negare la configurabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario, al ricorrere degli specifici presupposti della disciplina codicistica (come la nullità delle clausole vessatorie o la riducibilità degli interessi di mora, per il tramite della manifesta eccessività della clausola penale).
- 37 Così recita l'art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, convertito dalla l. n. 24/2004: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". La legittimità della norma di interpretazione autentica è stata riconosciuta da Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29, in F. it., 2002, c. 934 ss., la quale ha affermato l'estraneità all'ambito di applicazione di detta norma di ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina del Codice civile. Tale inciso ha costituito l'appiglio per le tesi che, nonostante il dettato della l. n. 24/2001, hanno cercato comunque di attribuire rilevanza giuridica all'usura sopravvenuta, alcune sul piano della validità del contratto, altre su quello dell'efficacia. Nella giurisprudenza di merito recentemente, allineandosi all'orientamento maggioritario, secondo cui la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia non può essere ricondotta alla figura dell'usura c.d. Sopravvenuta cfr. Trib. Mantova 6 ottobre 2020, secondo il quale l'usurarietà originaria, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, va verificata sia con riferimento al momento della stipula del contratto sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative, concordate o unilaterali; si veda in tal senso ex multis anche Trib. Padova, 12 agosto 2014, n. 2600, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it); Trib. Padova, 29.11.2019, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6905 – pubb. 02.12.2019; Trib. Roma, 23.10.2019, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22605 – pubb. 30.10.2019; Trib. Padova, 09.11.2018, in Il Caso.it, Sez. Giur., 21137 – pubb. 29.01.2019; Trib. Torino, 20.04.2017, in Il Caso.it, I, 17999 – pubb. 23.09.2017; Trib. Lanciano 09.06.2016, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15222 – pubb. 14.06.2016. Sul punto recentemente si veda MORIS, L.: "Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?", *I Contratti*, 2021, p. 127, il quale ribadisce come le stesse Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta, abbiano affermato che la nozione civilistica di interesse usurario va definita per relationem a partire dall'art. 644 c.p., integrato dal meccanismo previsto dalla l. n. 108/1996 e specificato dalla l. n. 24/2001, con la conseguenza che il vaglio usurario va compiuto al momento della stipula del contratto. L'Autore evidenzia come vi sia una duplicazione degli strumenti rimediali riconosciuti a favore del debitore, ovvero l'accertamento di una nullità concreta e di una astratta. La prima potrà essere dichiarata quando, a seguito dell'inadempimento, sia richiesto al debitore inadempiente un tasso moratorio che, in ragione della specificità del rapporto (durata dei ritardi, numero e ammontare delle rate inadempite) sia effettivamente usurario: la clausola sarà colpita da nullità e nulla sarà dovuto. La seconda invece potrà essere proposta già alla conclusione del contratto, quando ancora né l'inadempimento né la pretesa creditoria siano ancora attuali, al fine di far dichiarare l'usurarietà dell'interesse oratorio pattuito, prima che siano sopraggiunte le condizioni per l'applicabilità dello stesso: in questo caso, però, la sentenza si limiterà ad accertare l'usurarietà astratta del tasso moratorio e dunque, anche in presenza di siffatta declaratoria, il debitore non sarà legittimato a non adempiere né a pretendere che nessun interesse gli sia applicato.

Ma da tale pronuncia, oggetto di discussione, si evince in ogni caso l'esistenza del problema posto dalla sopravvenienza di una norma imperativa e della sua possibile soluzione, in ragione della sua incidenza sulla sopravvivenza o meno del contratto, con ogni implicazione consequenziale, anche in ordine all'applicazione del tasso d'interesse<sup>38</sup>.

Un'altra ipotesi - a parte, fra le altre<sup>39</sup>, quelle note delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (ex art. 1469 bis c.c. e ora artt. 33 ss. cod. consumo del 2005<sup>40</sup>) e delle intese antitrust, restrittive della concorrenza, (ex art. 2 L. 287/1990)<sup>41</sup>, - in cui si è posto il problema che si sta considerando è quella, ben esplorata, della fideiussione, a seguito della introduzione della legge n. 56/1992 (art.10) che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 c.c. nel senso di imporre, per il primo, la indicazione di un importo massimo garantito in relazione ad obbligazioni future o condizionali e, per il secondo, prevedendosi l'invalidità della rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della liberazione di cui al 1° comma dell'art. 1956.

Si domandava quale, a questo punto, la sorte dei contratti e delle clausole difformi già stipulati<sup>42</sup>? La Corte Costituzionale (n. 204 del 27/6/1997) riconobbe

- 38 DOLMETTA, U.: "Sugli effetti civilistici", cit., p. 620 il quale riconduce il caso ad un'ipotesi di nullità parziale sopravvenuta, escludendo che l'applicabilità dell'art. 1419, comma 2, c.c. sia condizionata all'anteriorità della legge rispetto al contratto, rileva come l'obbligazione degli interessi non si esaurisca in una sola prestazione, ma si concreti in una serie di prestazioni successive e, in particolare, che ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse il momento rilevante sia la dazione e non la stipula del contratto.
- 39 Cfr. in ordine alla nullità della clausola compromissoria a seguito della sopravvenuta indisponibilità del diritto, Cass. S.U., 24/11/2015, n. 23983, in *Banche Dati Juris Data*; si veda anche Cass. 17/02/2014 n. 3665, in *Banche Dati Juris Data*; sulla 'nullità sopravvenuta' della clausola compromissoria nello statuto di società di persone in contrasto con il D. lgs. del 17/01/2003 n. 5. Si veda in ordine ai contratti di appalto CAMERANO, F.: "Ius superveniens" cit., pp. 621 ss.; TADDEI ELMI, G.: "Contratto e norme", cit., pp. 33 ss. I giudici di legittimità hanno ritenuto colpita da nullità, operante con effetti ex nunc, la clausola di rinuncia da parte dell'appaltatore agli interessi moratori spettanti in ragione del ritardato pagamento del committente contenuta in un contratto di appalto stipulato prima dell'introduzione della l. n. 741/1981, che all'art. 4 ha sancito la nullità dei patti in deroga alla disciplina legale degli interessi per i ritardi nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, cfr. Cass. 10 maggio 2005, n. 9747, in *Obbl. e contr.*, 2006, p. 33. Cfr. anche Cass. 1/2/1999, n. 827, in *Banche Dati Juris Data*.
- 40 La questione della nullità sopravvenuta è emersa, altresì, in ordine alla disciplina delle clausole vessatorie introdotta dalla l. 6 febbraio 1996, n. 52 in materia di contratti dei consumatori, ponendosi anche qui il problema della applicabilità ai contratti anteriormente stipulati e in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore, si veda App. Roma, 7 maggio 2002, in *Assicurazioni*, 2002, II, p. 142. Contraria al riconoscimento di una nullità sopravvenuta invece Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, in *Resp. civ.*, 2002, p. 108; Cass. 18 luglio 2002, n. 10436, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, p. 1266.
- 41 Ancora, si è discusso se la disciplina relativa alla nullità delle intese restrittive della libertà di concorrenza sancita dall'art. 2, comma 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287, trovasse applicazione anche per i contratti anteriormente stipulati e in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore. In senso non favorevole inizialmente Cass. 28 luglio 1995, n. 8251, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1411, invece favorevole alla nullità sopravvenuta di tali contratti con efficacia ex nunc la giurisprudenza successiva cfr. Cass. 1° febbraio 1999, n. 827, in *F. it.*, 1999, p. 831 In dottrina cfr. LIBONATI, B.: "Intese orizzontali e aperture in tema di concorrenza e di mercato nella giurisprudenza della cassazione", *Giur. it.*, 1999, p. 1230; AFFERINI, G.: "Le intese restrittive anteriori alla legge antitrust: legge retroattiva o nullità speciale?", *Giur. it.*, 2000, p. 939; PARRELLA, F.: "Disciplina antitrust nazionale e comunitaria, nullità sopravvenuta, nullità derivata e nullità virtuale delle clausole dei contratti bancari a valle", *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 1996, p. 507.
- 42 Cfr. sul problema, RUVOLO, M.: "Successioni di legge", cit., p. 1252 ss.; TAMPANO, V.: "Ius superveniens, rapporti fideiussori in corso e nullità sopravvenuta", *I contratti*, 2001, p. 802 ss., il quale è favorevole alla tesi della nullità sopravvenuta delle fideiussioni omnibus aperte e della nullità sopravvenuta parziale delle clausole

la natura innovativa della legge, discendendone quindi la validità delle fideiussioni sorte precedentemente.

L'orientamento della Cassazione fu quindi nel senso che la validità ed efficacia della fideiussione rimanessero integre, venendo meno solo per il periodo successivo, impregiudicati dunque gli effetti già prodotti<sup>43</sup>.

Se poi, al riguardo, fosse stata sostenuta – salva l'espressa indicazione contraria del legislatore – la natura interpretativa (e non innovativa) della nuova norma, con conseguente sua applicazione anche per il passato, la conclusione, pur di esito diverso, non avrebbe modificato il ragionamento fin qui condotto. Infatti, in tal caso, egualmente non si sarebbe potuto argomentare in termini – se non in senso puramente diacronico – di invalidità 'sopravvenuta', considerando che l'effetto retroattivo individuerebbe ab initio l'invalidità originaria del contratto e quindi non potrebbe sostenersi che un atto nato validamente abbia poi subito una inversione qualificativa. Si manifesterebbero naturalmente gli inconvenienti relativi alle conseguenze sugli atti compiuti medio termine, con le connesse pretese ripristinatorie (e eventualmente sostitutive-riparatorie), ma non si tratterebbe

---

derogatorie all'art. 1956 c.c. Cfr. anche SPATARO, M.: "Nullità della clausola di deroga all'art. 1956 c.c. prima e dopo la legge n. 154/92", *I contratti*, 1997, p. 582. In senso contrario si veda FRANZONI, F.: "Fideiussione omnibus e ius superveniens", *Contratto e impr.*, 1993, p. 428 ss., che ha negato la possibilità che le norme sopravvenute incidano sulla validità dei contratti anteriori, ritenendo che la questione debba essere, invece, risolta attraverso l'interpretazione di buona fede delle clausole difformi dalla nuova disciplina.

43 Cfr. in tal senso Cass. n. 1586 20/01/2017. In senso conforme si veda anche Cass. 9 febbraio 2007, n. 2871, in *Mass. Giust. Civ.*, 2007, p. 2, la quale ha statuito che nella controversia inerente alla validità ed alla efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale, la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10, modificando l'art. 1938 cod. civ., impone la fissazione dell'importo massimo garantito) - se non tocca la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data - determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto; pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 citato. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha demandato al giudice del rinvio il compito di accertare quale sia stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, lo sviluppo dei rapporti tra la banca ed il debitore principale e di stabilire, conseguentemente, l'effetto delle rimesse del debitore principale rispetto all'obbligazione del fideiussore, tenendo conto che le risultanze degli estratti conto successivi alla sopravvenuta invalidità della fideiussione sono rilevanti sia per la determinazione finale del debito garantito, ove risulti che l'apertura di credito abbia avuto ulteriore corso anche dopo la cessazione della garanzia fideiussoria, sia per l'individuazione delle operazioni di segno attivo alle quali attribuire carattere solutorio rispetto all'obbligazione del fideiussore, ove al contrario emerga la cessazione dell'apertura di credito già garantita e la concessione di ulteriore diverso credito non garantito dal fideiussore). Cfr. CUCCOVILLO, M.: "Nullità sopravvenuta della fideiussione omnibus, apertura di credito ed efficacia delle rimesse in conto corrente", *Obbligazioni e Contratti*, 2008, p. 317. Si veda anche Cass. 29 ottobre 2005, n. 21101, in *I contratti*, 2006, II, p. 275, con nota di ANGIULI, A.: "La fideiussione "omnibus" tra silenzio del fideiussore e scorrettezza del creditore", *I contratti*, p. 775; Cass. 28 novembre 2003, n. 18234, in *Mass. Giust. Civ.*, 2003, p. 11; Cass. 14 luglio 2010, n. 16561 e Cass. n. 831 del 28/1/1998, in *Banche dati Iuris Data*. La giurisprudenza di legittimità ha così affermato in più decisioni che nelle controversie inerenti alla validità e alla efficacia di una fideiussione omnibus, la sopravvenienza della l. n. 154 del 92, non avrebbe toccato la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento della sua entrata in vigore, ma avrebbe determinato la sua nullità per il periodo successivo, ferma restando la possibilità per le parti di stipulare una nuova convenzione fideiussoria con indicazione dell'importo massimo garantito in conformità a quanto statuito dal novellato art. 1938 c.c.

tecnicamente di una sequenza contraddittoria, radicandosi la valutazione esclusivamente nella genesi dell'atto.

Un'altra ipotesi più recente, apparentemente da considerare, è quella introdotta dal Codice della crisi d'impresa e della insolvenza (D. Lgs. 12/01/2019 n. 14) con riguardo alla modifica apportata (dall'art. 386) all'art. 4 del D. Lgs. n. 122 del 2005, comma 1, per cui a copertura dei danni subiti dall'edificio "Il costruttore è delegato a contrarre e a consegnare all'acquirente all'atto di trasferimento della proprietà *"a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente"* una polizza assicurativa..."

Quindi, se al momento della stipula della compravendita - e non del contratto preliminare, come invece è già previsto (art. 2 della legge n. 122) per il rilascio della fideiussione – non risulta consegnata al notaio rogante la polizza assicurativa (come da sua comunicazione all'acquirente di non averla ricevuta in vista della stipula del contratto definitivo), si prevede la nullità (relativa) del contratto: ma, allora, non si tratta, tecnicamente, di un caso di nullità sopravvenuta: lo sarebbe se si considerasse il preliminare nella sua sequenza sostanziale con il definitivo. Essendo però riferita alla vendita stipulanda, può concludersi che qui – ove stipulata - la nullità sarebbe tecnicamente contemporanea e non già successiva<sup>44</sup>.

Tema di analisi della figura in oggetto si ha anche in ordine al contratto di locazione non registrato, fattispecie per la quale è prevista la nullità considerata dipendente da un fatto estrinseco al rapporto, oltre che successivo alla sua conclusione<sup>45</sup>. Il contratto nasce valido ed efficace ai sensi dell'art. 1325 cod. civ., ma diventa, successivamente, nullo, una volta decorso il termine per la sua registrazione, senza che tale adempimento venga posto in essere<sup>46</sup>.

Ritornando al discorso di fondo, in sostanza, l'aporia potrebbe evidenziarsi se, di fronte alla sopravvenienza di una norma modificativa del giudizio di validità, se ne affermasse per ipotesi, ope legis, la retroattività – e non dunque per via interpretativa – con incidenza sugli atti già compiuti ed esauriti.

44 Cfr. nella giurisprudenza di merito sulla nullità sopravvenuta del contratto preliminare di un immobile da costruire Trib. Milano, sez. IV, ord. 8 settembre 2015, Trib. Milano, sez. IV, 25 novembre 2015, n. 13269 e Trib. Milano, Sez. IV, 25 novembre 2015, n. 13278, in *Contratti*, 2017 p. 325 con nota di MASPEL, I.: "Nullità sopravvenuta del preliminare di compravendita di un immobile da costruire", *I contratti*, 2017, p. 326.

45 NARDELLI, G.: "In tema", cit., p. 2035.

46 In tema di locazioni la questione si era posta anche con l'entrata in vigore dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in forza del quale i patti diretti ad attribuire al locatore un canone maggiore da quanto previsto nella legge stessa dovevano essere considerati nulli e che il conduttore poteva ripetere le somme versate in eccedenza (Cass., 15 gennaio 2002, n. 377, in *Giur. it.*, 2002, 1589). Sul punto in giurisprudenza si veda Cass. civ. Sez. III, 14 dicembre 2002, n. 17952 e Trib. Bergamo Sez. III, 21 gennaio 2003, in *Banche Dati Juris Data*, secondo le quali non sarebbe possibile aversi una validità sopravvenuta di un contratto precedentemente nullo nella parte in cui viene stabilito un canone di locazione al di sopra dei limiti previsti dalla legge.

Quando, invece, in ragione di una norma interpretativa che, 'rileggendo' l'idoneità iniziale di un atto, pervenga ad un esito qualificativo difforme o, trattandosi di contratto di durata, si provveda pro-futuro per l'invalidità (insorta) del suo regolamento (o di una parte), la pretesa contraddizione è destinata a svanire.

In tale visuale, la prospettazione di un'ipotesi di 'risoluzione' nei casi sopra esaminati, sul presupposto che l'evento nuovo non potrebbe che incidere sul rapporto, non sembra persuasiva esponendosi alle obiezioni sopra indicate, nel senso di dover rilevare comunque la persistenza essenziale di un 'titolo' che opera a fondamento del rapporto di durata, titolo che non può che essere direttamente investito. Ed inoltre si disconoscerebbe in quel modo la eventualità che le sopravvenienze possano anche, in senso qualitativo, diversamente manifestarsi, non solo in termini invalidatori ma anche in senso tecnicamente e propriamente risolutori, ad esempio, per una impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e art. 1256 c.c.

Ma quali – al di là dei distinti statuti teorici – le conseguenze apprezzabili delle diverse qualificazioni, a seguito della sopravvenienza, in termini, a seconda dei punti di vista, di nullità, d'inefficacia, di risoluzione? Emergono alcuni profili disciplinari: vi è infatti da determinare la legittimazione a far valere la declaratoria dell'eventuale nullità e la conseguente improduttività degli effetti degli atti eventualmente compiuti dopo la sopravvenienza invalidante. Il Giudice potrebbe (o dovrebbe) rilevare d'ufficio la nullità, se di essa si tratti; ed ancora, viene in rilievo il profilo della prescrizione (o meno) della relativa azione e l'opponibilità della declaratoria ai terzi aventi causa<sup>47</sup>.

Ciò che, peraltro, emerge fondamentalmente è legato alla questione della irretroattività o meno della sopravvenuta invalidità e quindi alla salvezza degli effetti già prodottisi, con ogni consequenziale eventuale ammissibilità, o preclusione, di pretese di tipo rimediabile o recuperatorio-restitutorio.

### **III. SUPERAMENTO DELLE OBIEZIONI SULLA CONFIGURABILITÀ DELLA NULLITÀ SUCCESSIVA. PRECISAZIONI SU 'RISOLUZIONE' E 'INEFFICACIA', QUALI ALTERNATIVE ALLA NULLITÀ. CONCLUSIONI.**

Al fondo, la visuale della immodificabilità del giudizio di validità iniziale dell'atto sembra, in realtà, avere una giustificazione dogmatica essenzialmente nel disconoscimento della logica di adeguamento di ogni vicenda dinamica dipendente, quando, invece, è proprio tale vicenda, assunta nella pienezza e completezza dei

<sup>47</sup> Cfr. GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., p. 1451.

suoi presupposti, a postulare l'attualità di un monitoraggio al sopraggiungere di un 'fatto' nuovo<sup>48</sup>. Ove si ragionasse nei termini indicati si evidenzerebbe come l'aporia della nullità sopravvenuta non si configuri come tale, superandosi impostazioni dogmatiche astrattamente concepite senza il riscontro degli itinerari effettivi e specifici della dinamica contrattuale. E forse si manifesta anche una certa suggestione 'naturalistica' nella concezione della immutabilità del giudizio originario, quando, invece, esso esprime sempre, in ogni caso, la conformità o difformità rispetto all'ordinamento giuridico, assunto nell'attualità di un determinato momento, nel quadro della sua evoluzione e vitalità.

Il 'prima' e il 'dopo' nella valutazione del contratto registrano dunque un mero rilievo temporale, ma non sono significanti di una sostanza giuridica contraddittoria, differenti essendo i rispettivi presupposti da considerare.

'Sopravvenuta' non è tecnicamente l'invalidità, ma la norma (o il 'fatto') che la prevede: e quando essa viene introdotta, incide sì sull'atto, ma per effetto di una nuova conseguente valutazione – imposta dalla sopravvenienza – di esso assunto nel vigore della sua attualità di 'fonte', a partire da quel momento in poi, senza rielaborazione o revisione del giudizio ex tunc<sup>49</sup>. Cosicché deve essere rivisto l'assunto – come già sopra chiarito – secondo il quale la sopravvenienza, manifestandosi nel corso del rapporto, darebbe sempre luogo ad un'ipotesi di risoluzione<sup>50</sup> o d'inefficacia<sup>51</sup>. L'incidenza, invece, investe il regolamento e quindi il titolo che lo costituisce, prima che riflettersi sugli effetti nel loro svolgimento. Non si tratta, in definitiva, di ribaltare la concezione dell'originarietà del giudizio di nullità, ma di applicarla correttamente, vagliandone, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti.

Ciò rilevato, occorre dar conto, da altro punto di vista, anche dell'orientamento diffuso che tende comunque a superare la visuale esclusiva della struttura dell'atto per concentrarsi direttamente sul rapporto e sulle modalità di svolgimento della vicenda contrattuale, adottando criteri di valutazione dell'idoneità complessiva dell'operazione sottostante tesi al riscontro della sua adeguatezza funzionale nonché della conformità ai canoni della ragionevolezza.

48 Adotta il concetto di "nullità dinamica", MARCHETTI, "La nullità" cit., specialmente p. 1297.

49 DONISI, "In tema di", cit., pp. 764 ss.; WINDSCHEID, "Diritto delle Pandette", cit., p. 332; VAN TUHR, "Der allgemeiner" cit., 1914, pp. 277 ss.; FERRINI, C.: "Sulla invalidità", cit., p. 223; BETTI, E.: "Diritto romano", Utet, Torino, 1960, pp. 488 ss.; CARIOTA FERRARA, L.: *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Morano, Napoli, 1948, p. 360, note 12 e 13; FEDELE, A.: "La invalidità", cit., pp. 124, 132; MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1957, p. 623; TONDO, S.: "voce Invalidità e inefficacia del negozio giuridico", in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 1002; SANTORO PASSARELLI, G.: *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1997, p. 250.

50 BIANCA, C.M.: "Il contratto", cit, p. 611; TOMMASINI, R.: "Nullità", cit., pp. 900 ss.; Id., "Invalidità", cit., pp. 593 ss.

51 SCALISI, V.: "Inefficacia", cit., pp. 368 ss.

Viene dunque in tal modo a mutare la prospettiva valutativa<sup>52</sup> destinata a specificarsi in una pluralità di articolazioni, nell'interferenza di regole e di criteri<sup>53</sup> di vario tenore, indebolendosi così il riferimento esclusivo e assoluto all'originarietà del cardine strutturale con prevalenza di una logica di 'regolamento' più che di 'fattispecie'<sup>54</sup>.

Da questo angolo visuale, il sintagma 'nullità successiva o sopravvenuta', o anche il recupero (più neutro) del nomen 'caducità'<sup>55</sup>, ove adottato, appare, nella dinamica che prefigura, ancora meno incoerente o contraddittorio rispetto alle impostazioni tradizionali, orientate verso l'idea della esaustività e definitività del giudizio iniziale sull'atto.

A ben riflettere, in conclusione, vi è da notare che il problema della sopravvenienza 'ostativa' non si esaurisce comunque nella disputa, pur rilevante, sulla qualificazione ritenuta più congrua, in linea con le categorie classiche, come costruite sul piano dogmatico. S'intende dire che ove si neghi la ravvisabilità e la concepibilità stessa di una nullità successiva o sopravvenuta, la questione non per questo verrebbe meno adottando sostitutivamente e nominalmente l'*inefficacia* o la *risoluzione*, quali categorie corrispondenti alla ritenuta incidenza sul rapporto invece che sull'atto. Si finirebbe in tal modo con l'eludere il problema sostanziale dell'analisi delle conseguenze derivanti e soprattutto della pertinenza e adeguatezza della disciplina applicabile<sup>56</sup>.

Ove, in ogni caso, per quanto si è tentato di rappresentare, il riferimento, in relazione a determinati presupposti, alla nullità successiva, rettammente interpretata<sup>57</sup>, non appaia né contraddittorio né illogico per i contratti di durata, ribadendosi la continuità e l'esigenza di un giudizio costantemente rinnovantesi sulla 'fonte', nello svolgersi della sua vicenda, le conclusioni cui si è pervenuti potrebbero ritenersi ragionevolmente giustificate.

52 LIPARI, N.: *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 183.

53 PERLINGIERI G., *L'inesistenza della distinzione fra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, *passim*.

54 Cfr. SCALISI, V.; "Il contratto", cit., p. 184 ss.; cfr. anche ALCARO, F.: "La categoria", cit., pp. 27 ss.

55 MASPES, *op. cit.*, p. 1374 ss.; BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, rist., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, pp. 475 ss.

56 Fra gli altri, sul punto, ROPPO, V.: "Il contratto", cit., p. 704; MANTOVANI, M.: "Le nullità", cit., p. 35 ss.; GENTILI, A.: "Le invalidità", cit., pp. 1451 ss.

57 In senso favorevole, CARRESI, F.: "Il contratto", cit., p. 623.

## BIBLIOGRAFIA.

AFFERINI, G.: “Le intese restrittive anteriori alla legge antitrust: legge retroattiva o nullità speciale?”, *Giur. it.*, 2000

ALCARO, F.: “La categoria della nullità”, in *Professione e ricerca. Attualità e problematiche in materia di nullità relative*. Convegno di Bari 2008, Viverein, Bari, 2009

ALLARA, M.: *La teoria generale del contratto*, 2ª rist., Utet, Torino, 1955

ANGIULI, A.: “La fideiussione “omnibus” tra silenzio del fideiussore e scorrettezza del creditore”, *I contratti*

BARBERO, D.: *Sistema del diritto privato*, Utet, Torino, 1965

BARTOLOMUCCI, P.: “L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite”, *Giur. It.*, 2018

BENEDETTI, G.: “La rescissione”, in *Trattato Bessone, Il contratto in generale*, Utet, Torino, 2007

BENVENUTI, F.: “Inefficienza e caducazione degli atti amministrativi”, *Giur. compl. Corte Suprema Cass.*, 1950

BETTI, E.: “Teoria generale del negozio giuridico”, in *Trattato Vassalli*, XV, Utet, Torino, 1960;

BIANCA, C.M.: “Il contratto”, in *Tratt. Diritto civile*, vol. 3, 2019, Giuffré, Milano

BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, IV, Erlangen/Leipzig, Deichert, 1892

CAMERANO, F.: “L'usurarietà sopravvenuta”, *Contratto e Impresa*, 2003, pp. 1062 ss.

CAMERANO, F.: “Ius superveniens e nullità sopravvenuta: rinuncia agli interessi moratori nei contratti d'appalto con enti pubblici”, *Obbl. e contr.*, 2007, pp. 621 ss.

CARIOTA FERRARA, L.: *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Morano, Napoli, 1948

CARRESI, F.: “Il contratto”, in *Tratt. Cicu – Messineo*, Vol. XXI, t. 2, Giuffré, Milano, 1987

CATAUDELLA, A.: "Nullità «formali» e nullità «sostanziali» nella normativa sul condono edilizio", in *Scritti sui contratti* (a cura di A. CATAUDELLA), Cedam, Padova, 1998.

CIATTI, A.: *Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione di norme nel tempo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007

COLAVINCENZO, D.: *Nullità e rescissione dei contratti usurari*, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 2011

COVIELLO, L.: *Manuale di diritto civile italiano, Parte generale*, Società Editrice Libreria, Milano, 1910

CUCCOVILLO, M.: "Nullità sopravvenuta della fideiussione omnibus, apertura di credito ed efficacia delle rimesse in conto corrente", *Obbligazioni e Contratti*, 2008, pp. 317 ss.

DANUSSO, G.: "Norme imperative sopravvenute e validità dei contratti", *Giur. it.*, 1987, pp. 53 ss.

DI BIASE, A.: "Profili civilistici dell'usura bancaria nell'elaborazione della giurisprudenza italiana", *Contratti*, 2018, pp. 331 ss.

DI MAJO, A.: "La nullità", in *Trattato Bessone, Il contratto in generale*, VII, Utet, Torino, 2002, pp. 128 ss.

DI MARZIO, F.: "Forma della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio", *Giust. Civ.*, 2000, pp. 465 ss.

DI MARZIO, F.: "Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi", *Giust. civ.*, 2000, pp. 3099 ss.

DOLMETTA, U.: "Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta", *Il Caso.it*, 2014, pp. 3 ss.

DONISI, C.: "In tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico", *Riv. trim. d. proc. civ.*, 1967, pp. 775 ss.

FALCON, G.: "Questioni sulla validità e sull'efficacia del provvedimento amministrativo nel tempo", *Dir. amm.*, 2003, pp. 1 ss.

FARINA, V.: "Ius variandi ed interessi usurari nell'apertura di credito in conto corrente", *Riv. dir. banc.*, 2014, pp. 29 ss.

FAUCEGLIA, G.: "Lusura sopravvenuta nella Cassazione Sezioni Unite n. 24675/2017: più interrogativi che risposte", *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, pp. 310 ss.

FEDELE, A.: *Le invalidità del negozio giuridico di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 1943

FERRINI, C.: "Sulla invalidazione successiva dei negozi giuridici", *Arch. giur.*, 1901, VII, pp. 201 ss.

FERRO, F.: "Condizione sospensiva unilaterale e ius superveniens: nullità o inefficacia sopravvenuta?", in *Rass. dir. civ.*, 2004, pp. 898 ss.

FRANCESCHELLI, V.: "Della nullità del contratto. Artt. 1418-1423", in *Comm. Schlesinger*, Giuffré, Milano, 2015, pp. 77 ss.

FRANZONI, F.: "Degli effetti del contratto", in *Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori. Artt. 1374- 1381*, in *Il cod. civ. comm.* (diretto da P. SCHLESINGER), Giuffré, Milano, 1999, pp. 24 ss.

FRANZONI, F.: "Fideiussione omnibus e ius superveniens", *Contratto e impr.*, 1993, pp. 428 ss.

GASPARRI, P.: *L'invalidità successiva degli atti amministrativi*, Nistri-Lischi, Pisa, 1939

GAZZONI, F.: "Usura sopravvenuta e tutela del debitore", *Riv. Not.*, 2000, pp. 1454 ss.

GENTILI, A.: "Le invalidità", in *I contratti in generale*, (a cura di E. GABRIELLI), II, Utet, Torino, 2006, pp. 1145 ss.

GIUSTOLISI, C.: *La validità sopravvenuta*, Aracne, Rimini, 2016

IMBRUGLIA, D.: *La regola di adeguatezza e il contratto*, Milano, 2017

IRTI, N.: "Concetto giuridico di comportamento e invalidità dell'atto", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, pp. 1053 ss.

IUDICA, G.: *Impugnative contrattuali e pluralità di interessati*, Cedam, Padova, 1973

KARLOWA, O.: *Das Rechtsgeschäft und sline Wirkung*, Kessinger Publishing, Berlino, rist. 2010

LAMICELA, M.: *Lo "ius superveniens" e la nullità sopravvenuta di clausole negoziali. Il contratto tra controllo genetico e controllo funzionale*, Cedam, Venezia, 2003

LIBONATI, B.: "Intese orizzontali e aperture in tema di concorrenza e di mercato nella giurisprudenza della cassazione", *Giur. it.*, 1999, p. 1230

LIPARI, N.: *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2013

MAISTO, F.: "La categoria della nullità sopravvenuta del contratto nel prisma delle teorie sul diritto intertemporale", in *Colloqui in ricordo di M. Giorgianni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pp. 679 ss.

MAJELLO, U.: "La patologia discreta del contratto annullabile", *Riv. dir. civ.*, 2003, pp. 354 ss.

MALVAGNA, U.: "L'usura originaria del tasso di mora comporta la gratuità dell'intero rapporto di credito ex art. 1815, co. 2, c.c.", *Diritto Bancario – Giurisprudenza*, 6 ottobre 2017, [dirittobancario.it](http://dirittobancario.it)

MANIACI, A.: "Contratti in corso e usurarietà c.d. sopravvenuta", *Contratti*, 2001, pp. 157 ss.

MANTOVANI, M.: "La nullità e il contratto nullo", in *Trattato del contratto* (a cura di V. ROPPO), IV, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 29 ss.

MARCHETTI, G.: "La nullità "dinamica" dei contratti di durata", *Riv.dir.civ.*, 2018, p. 1258 ss.

MARICONDA, V.: "La nullità del contratto", in *Contratti in generale* (a cura di G. ALPA e M. BESSONE), Utet, Torino 1991, IV, pp. 362 ss.

MASPES, I.: "La nullità sopravvenuta", *Contratti e impresa*, 2018, p. 1348 ss.

MASPES, I.: "Nullità sopravvenuta del preliminare di compravendita di un immobile da costruire", *I contratti*, 2017, p. 326

MESSINEO, F.: "Il contratto in generale", in *Trattato Cicu-Messineo*, II, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 182 ss.

MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Giuffrè, Milano, 1957

MORIS, L.: "Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?", *I Contratti*, 2021, pp. 127 ss.

MORIS, L.: "L'usura sopravvenuta", *Contratti*, 2017, pp. 573 ss.

MUCCIARONE, G.: "Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia", *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, pp. 438 ss.

NARDELLI, G.: "In tema di nullità e validità sopravvenuta", *Giur. it.*, 2003, pp. 2035 ss.

ONORATO, M.: *Nullità del contratto nell'intesa anticompetitiva*, Giuffré, Milano, 2012

PAGLIANTINI, S.: "L'usurarietà sopravvenuta e il canone delle SS. UU.: ultimo atto?", *Corriere giuridico*, 2017, pp. 1489 ss.

PAGLIANTINI, S.: "La saga (a sfaccettature multiple) dell'usurarietà sopravvenuta tra regole e principi", 02/2017, [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

PAGLIARI, G.: *Contributo allo studio della c.d. invalidità successiva degli atti amministrativi*, Giuffré, Milano, 1991

PARRELLA, F.: "Disciplina antitrust nazionale e comunitaria, nullità sopravvenuta, nullità derivata e. nullità virtuale delle clausole dei contratti bancari a valle", *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 1996, pp. 507 ss.

PASSAGNOLI, G.: "Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione autentica", in AA.VV.: *Squilibrio e usura nei contratti*, (a cura di G. VETTORI), Cedam, Padova, 2002, pp. 30 ss.

PASSAGNOLI, G.: "Il contratto illecito", in *Trattato del contratto*, (diretto da V. ROPPO), II, *Regolamento*, (a cura di G. VETTORI), Giuffré, Milano, 2006, pp. 452 ss.

PERLINGIERI G., *L'inesistenza della distinzione fra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013

PISTELLI, F.: "L'usura sopravvenuta tra invalidità e inefficacia", *Persona e mercato*, 2016, pp. 38-39

PUTTI, P.: "Le nullità contrattuali", in *Diritto civile*, (diretto da N. LIPARI e P. RESCIGNO e coord. da A. ZOPPINI), Vol. III, *Obbligazioni*, Tomo II, *Il contratto in generale*, Giuffré, Milano 2009.

RICCIO, A.: "Nullità sopravvenuta del contratto", *Contratto e impr.*, 2000, pp. 628 ss.

ROMANELLI, A.: "Sulla cosiddetta invalidità successiva degli atti amministrativi", *Jus*, 1942, p. 123 ss.

ROMANO, SANTI: "Osservazioni sulla invalidità successiva degli atti amministrativi", in *Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di Giovanni Vecchielli*, Giuffrè, Milano, 1938, pp. 435 ss.

ROPPO, V.: "Il controllo sugli atti di autonomia privata", *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, pp. 487 ss.

ROPPO, V.: "La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf", *Danno e resp.*, 2008, pp. 538 ss.

ROPPO, V.: *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 693 ss.

ROSSI e CONTI: "La relazione tra causa e sopravvenienza: il concetto di causa dinamica nei contratti di durata e temporalmente rilevanti e le sopravvenienze a rilevanza causale", *Foro pad.*, 2017, pp. 34 ss.

RUBINO, D.: *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma-Napoli, 1978

RUSO, D.: *Profili evolutivi della nullità contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pp. 159 ss.

RUVOLO, M.: "Successione di leggi nel tempo e fideiussioni omnibus stipulate prima dell'entrata in vigore della legge 154/92", *Corr. giur.*, 2006, pp. 1252 ss.

SACCO, R.: "Nullità e annullabilità", *Dig. Dir. priv.*, vol. XII, Utet, Torino, 1995, p. 293 ss.

SACCO, R.: "voce Nullità e annullabilità", *N. ssimo Dig. Ital.*, 1965, p. 456 ss.

SALANITRO, U.: "Dal rigetto dell'usura sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 84 ss.

SALVI, G.: "L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del contratto", *Nuova Giust. civ. comm.* 2017, pp. 801 ss.

SANTORO PASSARELLI, G.: *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1997

SARTORIS, C.: "Il contratto di locazione. Oltre la nullità", *Nuov. Giur. Civ. Comm.*, 2018, p. 937

SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, Trad. di Scialoja, Utet, Torino, 1889, p. 629

SCALISI, V.: "Il contratto e le invalidità", in *Atti del Convegno Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?*, Treviso, 23-24-25 marzo 2006, *Riv. dir. Civ.*, 2006, pp. 237 ss.

SCALISI, V.: *Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo*, Giuffré, Milano, 2011, pp. 391 ss.

SCALISI, V.: "Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia", *Riv. dir. civ.*, 2007, pp. 843 ss.

SCALISI, V.: "Inefficacia (diritto privato)", *Enc. dir.*, Vol. XXI, Giuffré, Milano, 1971, pp. 368 ss.

SCALISI, V.: "Nullità e inefficacia nel diritto europeo dei contratti", *Europa e dir. privato*, 2001, pp. 491 ss.

SCOGNAMIGLIO, R.: "Sull'invalidità successiva dei negozi giuridici", *Ann. Dir. compar.*, 1951, pp. 55 ss., ora in *Scritti giuridici, I, Scritti di diritto civile*, Cedam, Padova, 1996, p. 209

SCOGNAMIGLIO, R.: "voce Inefficacia (dir. priv.)", *Enc. giur. Treccani*, XVI, Treccani Libri, Roma, 1989, pp. 2 ss.

SCOGNAMIGLIO, R.: "Contratti in generale", in *Tratt. Grosso – Passarelli*, Giuffré, Milano 1972, pp. 193-194;

SEMERARO, M.: "Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori", *Riv. dir. bancario*, 2015, pp. 19 ss.

SICCHIERO, G.: *La risoluzione per inadempimento*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Giuffré, Milano 2007, pp. 53 ss.

SPAGNARO, "Tassi di interessi divenuti usurari alla luce della l. n. 108/1996: nullità sopravvenuta o inefficacia?", *Nuova g. civ. comm.*, 2001, pp. 135 ss.

SPANGARO, A.: "Tassi di interessi divenuti usurari alla luce della l. n. 108/1996: nullità sopravvenuta o inefficacia?", *Impresa*, 2000, pp. 1942 ss.

SPATARO, M.: "Nullità della clausola di deroga all'art. 1956 c.c. prima e dopo la legge n. 154/92", *I contratti*, 1997, pp. 582 ss.

STOLFI, G.: *Teoria del negozio*, Cedam, Padova, 1947

TADDEI ELMI, G.: "Contratto e norme imperative sopravvenute: nullità o inefficacia successiva e sostituzione di clausole", *Obbl. e contr.*, 2006, pp. 33 ss.

TIMPANO, V.: "Jus superveniens, rapporti fideiussori in corso e nullità sopravvenuta", *I contratti*, 2001, pp. 802 ss.

TOMMASINI, R.: "Nullità (dir. priv.)", *Enc. dir.*, XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 875 ss.

TOMMASINI, R.: "voce Invalidità (dir. priv.)", in *Enc. dir.*, XXII, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 596 ss.

TONDO, S.: "voce Invalidità e inefficacia del negozio giuridico", in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, pp. 1002 ss.

VENOSTA, F.: "Nuovi profili della nullità", in *Tre studi sul contratto*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 168 ss.

VETTORI, G.: "Asimmetrie informative tra regole di validità e regole di responsabilità", *Riv. dir. priv.*, 2003, pp. 249 ss.

WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, trad. it. di Fadda e Bensa, I, Utet, Torino. 1930, p. 332